

Pills ○ *Pills* ○ *Pills* ○ *Pills* ○ *Pills* ○ *Pills*

Giugno
2026

Legance

*Antiriciclaggio: l'AMLA avvia
la selezione dei soggetti obbligati
da sottoporre a vigilanza diretta*



Il 12 maggio scorso l'Autorità europea per l'antiriciclaggio e il contrasto al finanziamento del terrorismo (**AMLA**) ha pubblicato sul proprio sito web il **template di segnalazione** finalizzato all'individuazione dei gruppi e degli intermediari finanziari che potranno essere assoggettati alla sua **vigilanza diretta**.

Il provvedimento si inserisce nell'attuazione dell'AML Package 2024, adottato per superare le fragilità di un sistema fondato esclusivamente sulle autorità nazionali, caratterizzato da prassi di supervisione disomogenee, arbitraggi regolamentari e difficoltà nel contrastare fenomeni illeciti transfrontalieri.

Il perimetro della vigilanza diretta dell'AMLA. I criteri di eleggibilità

Il perimetro della vigilanza diretta è definito dall'articolo 12, paragrafo 1, del Regolamento AMLA (UE) 2024/1620.

Rientrano nella categoria gli enti creditizi, gli istituti finanziari e i loro gruppi che operano in almeno sei Stati membri – incluso lo Stato membro d'origine – attraverso stabilimenti o mediante la prestazione di servizi in regime di libera prestazione di servizi (LPS), a condizione che tale attività superi le soglie di materialità definite dall'articolo 1 del progetto di RTS adottato ai sensi dell'articolo 12, paragrafo 7, del Regolamento AMLA.

Le soglie di materialità per la libera prestazione di servizi sono definite con precisione. Un'attività svolta in LPS in uno Stato membro è considerata materiale ai fini dell'eleggibilità

- quando il numero di clienti residenti in quello Stato membro **supera le 20.000 unità** al 31 dicembre dell'anno precedente; oppure
- quando il valore totale annuo delle transazioni in entrata e in uscita generate da tali clienti **supera i 50.000.000 di euro** (o l'equivalente in valuta nazionale).

Il pacchetto di segnalazione: template e nota interpretativa

Le autorità nazionali competenti raccoglieranno le informazioni di eleggibilità dai soggetti obbligati rilevanti sulla base delle specifiche contenute in un apposito pacchetto predisposto dall'AMLA, composto da due documenti, ovvero, il template Excel di segnalazione e la nota interpretativa.

Il template è articolato in più schede (*sheets*), che si attivano progressivamente in funzione delle risposte fornite nelle schede preliminari:

- **AMD.00.01** raccoglie le informazioni identificative di base del soggetto segnalante (denominazione legale, LEI, Stato membro di stabilimento, supervisor AML/CFT competente), ed è compilata da tutti i soggetti che ricevono il template.
- **AMD.00.02** è dedicata al soggetto segnalante designato e deve essere compilata esclusivamente nel caso in cui la risposta al campo AMD.00.01.C120 sia "Sì", ossia quando un'altra entità del gruppo è identificata come soggetto segnalante designato ai fini dell'esercizio di raccolta.

In tal caso, non devono essere segnalati dati nelle schede AMD.01 – AMD.04, che dovranno essere compilate esclusivamente dal soggetto segnalante designato nel proprio template.

- **AMD.00.03** è destinata ai commenti. Questa scheda è applicabile – ma facoltativa – a tutti gli enti. Deve essere utilizzata per riportare commenti relativi all'esercizio di segnalazione, avendo cura che i commenti non modifichino né reinterprettino i dati comunicati.
- **AMD.01.01** questa scheda determina quali delle schede successive sono applicabili e devono essere compilate. Attraverso una serie di filtri preliminari – relativi all'esistenza di un'impresa madre UE, di una sede centrale extra-UE, di stabilimenti in altri Stati membri e di attività in LPS – il sistema indirizza il soggetto segnalante verso le sole sezioni di competenza.
- **AMD.02.01 e AMD.02.02** raccolgono le informazioni sull'impresa madre UE e sull'eventuale sede centrale extra-UE.
- **AMD.03.01** deve essere compilata quando il soggetto obbligato segnalante opera in almeno un altro Stato membro attraverso stabilimenti – incluse filiali, società controllate o reti di agenti – ovvero dispone di imprese "sorelle" che siano enti creditizi o istituti finanziari.

Devono essere riportati tutti i rami di attività e le controllate di enti creditizi e istituti finanziari, nonché altri tipi di stabilimenti, come le reti di agenti. Il soggetto segnalante compila una riga per ciascuno stabilimento o impresa sorella da segnalare.

- **AMD.04.01** è dedicata alle attività in LPS e deve essere compilata quando il soggetto obbligato segnalante e/o almeno uno dei suoi stabilimenti opera in almeno un altro Stato membro in regime di libera prestazione di servizi. I soggetti obbligati segnalanti devono riportare separatamente (ovvero con una riga distinta) ciascuna combinazione tra entità/stabilimento e Stato membro in cui vengono prestati servizi in LPS. L'AMLA procederà ad aggregare le informazioni a livello di Stato membro e verificherà se il gruppo soddisfa i criteri di eleggibilità.

Soggetto segnalante e soggetto segnalante designato

Per questo primo esercizio, è possibile che più entità dello stesso gruppo vengano contattate separatamente dai rispettivi supervisori nazionali.

Il template gestisce questa eventualità distinguendo tra chi compila e trasmette il template (il "**soggetto obbligato segnalante**") e chi è designato a farlo in modo consolidato per conto del gruppo (il "**soggetto obbligato segnalante designato**").

Gli enti creditizi e gli istituti finanziari che soddisfano i criteri di eleggibilità senza far parte di un gruppo sono invece tenuti a segnalare su base individuale.

Laddove, invece, gli obblighi di segnalazione riguardino un gruppo, l'impresa madre ovvero il soggetto obbligato segnalante designato è tenuto a comunicare i dati di eleggibilità su base consolidata, con riferimento a tutti gli enti creditizi e agli istituti finanziari appartenenti al gruppo, ad esclusione degli altri soggetti obbligati che ne facciano eventualmente parte.

Il ruolo delle autorità nazionali e la Banca d'Italia

Per quanto riguarda l'Italia, la Banca d'Italia comunicherà nelle prossime settimane agli intermediari vigilati le tempistiche e le modalità per la trasmissione dei dati al proprio Istituto.

I soggetti obbligati – in particolare gli enti creditizi e gli istituti finanziari attivi in più Stati membri – sono invitati a:

1. Verificare la propria eleggibilità, valutando se il numero di Stati membri in cui si opera (direttamente o attraverso stabilimenti) supera la soglia di sei, e se le attività svolte in LPS superano le soglie di materialità previste, tenendo conto delle regole di aggregazione a livello di gruppo.
2. Identificare il soggetto segnalante competente all'interno della struttura di gruppo, distinguendo tra soggetto segnalante e soggetto segnalante designato, e coordinarsi con le entità sorelle eventualmente contattate in parallelo dal proprio supervisore nazionale.

3. Avviare per tempo la raccolta interna dei dati necessari, con particolare attenzione alla mappatura degli stabilimenti, delle imprese sorelle e delle attività svolte in LPS in ciascuno Stato membro, nonché alla raccolta dei dati relativi ai clienti e ai volumi di transazioni per ciascun Paese.
4. Monitorare le comunicazioni della Banca d'Italia in merito a tempistiche e modalità di trasmissione dei dati, nonché eventuali FAQ o chiarimenti pubblicati sul sito dell'AMLA.

Il 16 giugno l'AMLA ha pubblicato una guida pratica per aiutare i soggetti obbligati alla rendicontazione e i template dei modelli, con esempi pratici per la rendicontazione delle diverse strutture individuali e di gruppo.

Nei prossimi giorni verrà pubblicato un documento dedicato alle FAQs che tratterà i punti sollevati più di frequente.

Per ulteriori informazioni, si prega di contattare:

Marco Penna

mpenna@legance.it

Camilla Izzi

cizzi@legance.it

Federica Zazzaro

fzazzaro@legance.it

Cristina Bortone

cbortone@legance.it

